

## **Verbale della Seduta Consiliare del 6 novembre 2018 n. 47**

L'anno 2018, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 11997/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 30/10/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;
6. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
7. Ricognizione locali assegnati al Consiglio dell'Ordine nelle varie strutture giudiziarie – Rel. Cons. Segretario;
8. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;
9. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
10. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Assente
Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Assente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	“	Presente

Avv. Roberto FIORE	“	Presente
Avv. Alfredo SORGE	“	Presente
Avv. Stefania ARMIERO	“	Presente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	“	Presente
Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Presente
Avv. Alba SALVATI	“	Presente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente
Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Presente
Avv. Lucio CRICRI’	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Assente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE		Presente

**Alle ore 16,45 il Presidente apre la seduta.**

**Commemorazione**

**PRESIDENTE:** Davvero sgomento vi comunico la scomparsa del collega Enrico Cerreto. Ha militato attivamente nella Camera Provinciale Avvocati Tributaristi di Napoli nonché nell’UNCAT facendosi apprezzare per i suoi interventi puntuali e profondi, apprezzato da tutti i colleghi per la sua professionalità si è distinto nell’attività di Avvocato per il suo riconosciuto impegno professionale ha riscosso la stima e l’affetto degli Avvocati i quali lo ricordano sempre per il Suo carattere mite e le altissime doti umane,morali e professionali.

Tutti noi ci associamo al dolore della figlia collega Carolina, dei familiari e ai Colleghi della Camera dei Tributaristi.

### **CAPO 1 – Comunicazioni del Presidente -**

**PRESIDENTE:** Ci sono molti argomenti urgenti da trattare. Il primo è quello che riguarda l'iniziativa del Governo, che sembrerebbe tendere alla sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, in materia penale. Ritengo che il Consiglio, con tempistica immediata, debba assumere una posizione critica, determinata ed unitaria, coinvolgendo quanti più colleghi possibile, indipendentemente da ogni distinzione tra penalisti e civilisti, e stimolando la partecipazione al dibattito della magistratura, perché un principio di diritto così solido non credo possa essere messo in discussione. Proponerei l'indizione di un'Assemblea straordinaria della Classe forense, con l'invito a partecipare rivolto ai capi degli Uffici e, poi, una sollecitazione di intervento immediato ai vertici dell'avvocatura, cioè CNF e OCF, anche ai fini della convocazione degli Stati Generali dell'avvocatura. Chiedo ai Consiglieri se vi è accordo sulla proposta.

**CONSIGLIERE CRICRÌ:** Presidente, sono d'accordissimo con questa iniziativa, anzi sono contento che sia una proposta del Presidente, la condivido in pieno. È un emendamento quello al disegno di legge sull'anticorruzione che, oltre a dover suscitare sdegno e indignazione dell'avvocatura, già parte dell'Avvocatura ha fatto sentire forte la sua voce, quindi è giusto che lo facciamo anche noi, ma, oltre a questo, credo che sia una manifestazione preoccupante della situazione molto decadente in cui versa la nostra società, perché quando un legislatore, per carità nel libero esercizio del diritto di legiferare, però si mostra così incolto da non conoscere nemmeno il significato di sospensione della prescrizione, nell'emendamento non è prevista la sospensione, ma di fatto l'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Quando un Ministro della Repubblica si riferisce agli Avvocati definendoli "Azzecagarbugli", senza porsi nemmeno il problema del fatto che le lungaggini dei processi dipendono in larga parte dall'inefficienze del dicastero di cui lui ha le responsabilità, perché se i processi in appello si prescrivono o se parte di quei processi si prescrivono è perché c'è una strutturale carenza di mezzi, di

organico; basterebbe mandare 200 magistrati in più, fare un concorso in più, 100 cancellieri in più ed il problema sarebbe risolto, quando si propaga per un'iniziativa finalizzata all'efficienza del processo un provvedimento che lo rende certamente più inefficiente di quello che è, perché accanto al "fine pena mai" avremo il "fine processo mai" perché il processo non avrà mai un termine! Allora, quando accade questo è giusto e doveroso, e sono contento che il Presidente lo abbia auspicato che la rappresentanza istituzionale faccia sentire la propria voce e che adotti tutte le iniziative che tutelino i diritti innanzitutto dei cittadini, non solo quelli dell'Avvocato, perché l'abolizione della prescrizione oltre ad essere anticostituzionale, ma l'hanno detto tanti anche costituzionalisti sulla stampa, è un istituto a tutela del cittadino, che non può essere sottoposto a processo penale sine die e anche della vittima, che non può attendere una decisione senza termine. Quando si dice che vogliamo il processo efficiente, siamo i primi noi Avvocati a voler che il processo penale sia un processo efficiente, ma negare la prescrizione significa l'opposto: si propone un provvedimento per migliorare il processo, di fatto negandolo!

**PRESIDENTE:** Propongo come data dell'Assemblea il 20 novembre.

**CONSIGLIERE FIORE:** Facciamo una giornata di astensione?

**PRESIDENTE:** Farei prima l'assemblea.

**CONSIGLIERE FIORE:** Siamo d'accordo a chiedere ai penalisti Consiglieri di preparare un documento?

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Senza dilungarmi ulteriormente sul merito e su quelli che sono i profili aberranti di questo disegno di legge, che si pone in antitesi a quelli che sono i principi cardini del nostro ordinamento giuridico ed in questo senso quello che ha detto l'Avvocato Cricri, mi compiaccio del fatto che questa iniziativa sia stata proposta dal Presidente, perché penso che questa sia una battaglia non dei penalisti o degli Avvocati, ma proprio di civiltà e quindi è importante coinvolgere la magistratura in queste nostre iniziative, perché è tutela del cittadino, tutela del processo e non degli Avvocati. Siamo tutti disposti a preparare un documento, se il Consiglio lo ritiene opportuno, ma già ci sono iniziative in tal senso, giovedì è stata indetta una riunione della Camera Penale, quindi

auspicio che anche lì ci sia una partecipazione del Consiglio, perché questa è una battaglia che deve vedere tutti quanti uniti, a prescindere se penalisti o civilisti.

**CONSIGLIERE FROJO:** Concordo con quanto è stato detto finora. Non bisogna trascurare il dato anche politico di questa iniziativa governativa che veramente è molto grave, non vi è tutela del cittadino nel termine del processo, non vi è tutela di nessuno. Il protrarsi in eterno di un giudizio a carico di un imputato o di una parte offesa è vergognoso ed è questo che si tenta di fare in questo momento. Si tenta di risolvere il problema del fallimento della giustizia, del ritardo di tutto quello che è il meccanismo giudiziario attraverso il prolungamento della prescrizione. Ritengo che per l'assemblea del 20 vada fatta un'astensione generale o una, due ore per consentire a tutti di poter partecipare all'Assemblea.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Condivido la proposta avanzata dal Presidente con le motivazioni espresse sia dal Presidente che dai colleghi che mi hanno preceduto. Aggiungerei due ulteriori proposte, la prima: quella di coinvolgere accanto ai magistrati anche i parlamentari eletti nel nostro distretto perché possano prendere coscienza di quello che intende esprimere l'Avvocatura, che non è una protesta di categoria, ma una levata di scudi contro un emendamento che cerca di cancellare cento di anni la civiltà giuridica. Quanto alla partecipazione di tutti gli avvocati all'Assemblea, credo che sia giusta la data del 20 novembre perché se è vero che i Cinque Stelle pare vogliano ritirare l'emendamento, sono certo che se effettivamente sarà così, lo ripresenteranno in maniera diversa. Sono diventati i vendicatori sociali e non si fermano nemmeno davanti a principi di democrazia irrinunciabili. Forse sarebbe il caso di fissare la data di Assemblea ed in quella sede chiedere all'Assemblea di determinarsi in ordine ad ulteriori forma di protesta, evitando sovrapposizioni prese in anticipo da associazioni. Il comunicato di Camere penali ed OCF, per la verità, molto tempestivo mi trova concorde. Io cercherei di riportare il tutto all'interno di un'assemblea della classe, perché questa è una di quelle battaglie dove bisogna tenere vicini tutti. E' una questione che investe proprio il cittadino e va spiegato che i cosiddetti risultati positivi che vorrebbe raggiungere questo emendamento che mi pare si chiami "spazza corrotti", in realtà finisce con lo spazzare il diritto dei cittadini

comuni, che si potrebbero trovare un giorno al centro di un processo penale senza essere assistiti da un principio costituzionale di essere giudicato in un tempo ragionevole. È una proposta che accolgo ed invito il Consiglio a determinarsi anche in ordine alla partecipazione dei parlamentari.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Il documento è utile finalizzato alla delibera dell'assemblea o in un secondo momento? Perché se serve all'Assemblea, potremmo iniziarci a lavorare in questo momento. Dovete dirlo voi.

**PRESIDENTE:** Uscirei con l'elaborazione di questa proposta su questo tema e, poi, proverei ad abbozzare un delibera.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Suggestirei di aggiungere anche il tema dell'agente provocatore sotto copertura, perché fa parte sempre di un disegno di legge presentato da Cinque Stelle, nell'ambito del pacchetto anticorruzione ed è un altro istituto aberrante, su cui si è già espresso il Presidente dell'Anac e si sono espressi cattedratici di tutta Italia. Su questo si stanno effettuando anche degli approfondimenti all'università, in effetti si vorrebbe aggiungere la figura dell'agente provocatore nell'ambito delle indagini preliminari.

**CONSIGLIERE FROJO:** Concordo perfettamente con quanto detto dal Consigliere Impradice, solo che questo è un aspetto più tecnico, anche di coinvolgimento politico della Pubblica Amministrazione. Se noi diamo l'indicazione di un unico obiettivo, un unico tema, forse questo può suscitare maggiore attenzione nell'opinione pubblica, perché il nostro interlocutore non è la classe, il nostro interlocutore nell'Assemblea è il cittadino, e denunciare l'inciviltà nella quale si intende cadere con questo provvedimento, che è anticostituzionale. Quello che hai detto è perfetto, però l'indicazione è più politica quella, perché si tende a tutelare l'aspetto amministrativo della corruzione della Pubblica Amministrazione. Insisterei, Presidente, Consiglieri, che si dia un segnale forte solo attraverso l'astensione anche solo di un'ora per consentire anche ai Magistrati di partecipare all'Assemblea. L'astensione è importante ed è significativa anche all'esterno e dà un segnale all'esterno forte!

**CONSIGLIERE FIORE:** Per i penalisti che prepareranno il documento, è stato depositato oggi in materia di prescrizione un documento della Commissione Responsabilità Professionale (Prot. 12177/2018).

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Vi faccio notare che il tema di riforma dell'istituto della prescrizione nell'ambito del procedimento penale è un tema che viene in auge periodicamente e su questo tema già ci sono stati vari confronti, per esempio difficilmente troveremo magistrati contrari a questa innovazione legislativa, lo dico perché l'anno scorso abbiamo fatto dei convegni nell'Aula Metafora e all'Arengario, dove si sono confrontati Professori universitari, Magistrati e Avvocati e francamente non è del tutto scontato l'esito. Il confronto deve essere franco, immediato ed attuale, ma con la consapevolezza che troveremo sicuramente interlocutori non in linea con il nostro pensiero.

**CONSIGLIERE FROJO:** Consigliere Impradice, non possiamo ritenere che tutti siano concordi, l'importante è che si sappia quale è la posizione e la voce dell'avvocatura a tutela del cittadino.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Visto che da più parti c'è questa esigenza di evitare che ci sia dispersione e, quindi, tutti possano partecipare all'Assemblea e visto che il Consiglio dell'Ordine – a mio parere - non è legittimato a proclamare l'astensione, possiamo, se riteniamo che il 20 si debba fissare una giornata di astensione e conveniamo su questo, chiedere all'OCF di proclamare per quel giorno l'astensione nazionale per consentire la partecipazione alle Assemblee che sono sovrane per le ulteriori determinazioni.

**CONSIGLIERE SORGE:** Sottolineo la gravità del momento. Chiedo anche io una riflessione al Consiglio dell'Ordine e più in generale all'avvocatura, perché questo programma di distruzione dei diritti fondamentali e costituzionali ha, purtroppo, radici lontane. Ricordo innanzitutto come sia passato, a mio parere, con una tardiva risposta, soprattutto da parte degli organismi nazionali a ciò deputati, quando viene aggredito il principio della durata ragionevole in ossequio al principio costituzionale del giusto processo, di cui all'articolo 111, quando un anno e mezzo fa circa già si è messo mano con una riforma, a mio parere, improvvida, alla sospensione della prescrizione per diciotto mesi dalle eventuali sentenze di condanna dei gradi di merito. L'emendamento proposto

dai due deputati, di cui non ricordo nome e cognome, prevede addirittura la sospensione sine die del decorso del termine di prescrizione dal momento della sentenza di primo grado di condanna. È un modo di procedere ovviamente sia sul piano tecnico, ma anche costituzionale inaccettabile. Credo che l'avvocatura abbia un obbligo, a prescindere dal colore politico che accompagna ciascuno di noi, più in generale dei cittadini, ma dal punto di vista tecnico dobbiamo far sentire tempestivamente la voce dell'avvocatura in opposizione a questo modus procedendi. Le riforme non possono essere oggetto di momenti di scambio politico, non possono essere oggetto di spot elettorale, le riforme non possono mai ledere i principi costituzionali. Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo è uno di quelli intangibili, soprattutto sarebbe assurdo, penalizzante per il nostro diritto processuale, e sostanziale, pensare a un processo penale senza fine. La risposta, adesso approfondiamo l'aspetto della capacità giuridica dei COA di proclamare un'astensione, io personalmente mi sento in grado di pensare che lo possa fare e in un caso come questo che lo possa fare anche tenendo presente che esistono norme del Codice di autoregolamentazione degli scioperi delle astensioni dalle udienze, che consentono in caso di aggressione dell'Ordine costituzionale addirittura di incidere senza il rispetto né dei termini di durata e né di preavviso. In ogni caso, credo che forte deve essere la voce di questo Consiglio, ma tutti gli organi rappresentativi dell'avvocatura, affinché intervengano allo scopo di scongiurare che da parte della politica, dei parlamentari si possa pensare di sopprimere di fatto il doppio grado e anche il grado di legittimità sottratto ad una ragionevole durata. Non so chi abbia l'interesse in questo Stato a che la giustizia funzioni solo in chiave colpevolistica o comunque senza garanzia, certamente non è l'avvocatura. Quando l'avvocatura, e mi riferisco soprattutto a quella penale, interviene, lo fa contro i propri interessi, perché se vogliamo essere, e questa non è una affermazione personale, quando interveniamo a tutela dei cittadini, a tutela della Costituzione, perché il processo abbia una ragionevole durata e con l'istituto della prescrizione, interviene l'avvocatura contro gli interessi personali, professionali e di categoria, perché un processo con maggiori penalizzazioni e sanzioni sarebbe foriero di interessi di categoria, perché noi siamo stati definiti un po' tutti "azzeccagarbugli", ciò che

non è particolarmente foriero di positività per l'avvocatura. Respingo le dichiarazioni e le correzioni che il Ministro ha fatto rispetto a questa improvvida dichiarazione, le restituisco al mittente e mi rizzolo anche e soprattutto dal fatto che questa improvvida dichiarazione viene da una persona che è stata iscritta all'Albo degli Avvocati, che credo sia sospeso ai sensi della legge professionale, in quanto Ministro, però lo è stato fino a ieri e giudico particolarmente grave che affermazioni di questo genere possano promanare da una persona che, sotto il profilo cartaceo, è un collega.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Se siete d'accordo, direi di invitare il Ministro a partecipare alla nostra Assemblea, a questo punto invitiamo il Ministro e gli spieghiamo come funziona.

**CONSIGLIERE ROSSI:** Sono d'accordo, nel merito della questione, con tutti gli interventi che mi hanno preceduto. D'accordo anche per la convocazione dell'Assemblea degli iscritti e anche del coinvolgimento sia della Magistratura, che di tutti i politici campani che oggi siedono in Parlamento. È chiaro che la soluzione alle lungaggini processuali non è lo stop alla prescrizione, ma investimenti sia di natura finanziaria e sia riguardo le risorse umane. Volevo soltanto comunicare al Consiglio che stamattina l'ufficio di coordinamento dell'OCF si è incontrato con il Ministro Bonafede, ha ribadito la contrarietà dell'Avvocatura italiana alla celebrazione delle udienze sine die, ma nel contempo ha espresso anche la disponibilità nell'affrontare insieme le problematiche delle lungaggini processuali, che in ogni caso vanno risolte. Le riforme strutturali vanno affrontate con la costituzione di tavoli tecnici ed il Ministro; vedremo nei fatti se sarà così. Si è dimostrato inoltre d'accordo. Per le prossime riforme strutturali che saranno presentate, il Ministro si è mostrato disponibile ad organizzare dei tavoli tecnici ad hoc. Per quanto riguarda l'astensione da qualcuno invocata, forse è il caso di confrontarci e di prendere con tutta l'Avvocatura nazionale una decisione così forte e non solo del nostro Foro.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Voglio prendere la parola sul comportamento del Ministro che pare voglia aprire tavoli o tavolini. Altro è discutere di questioni tecniche e di tavoli da aprirsi, di disponibilità, altro è far capire al Ministro che l'avvocatura non ha piegato la schiena davanti ad altri Ministri e forse questo gli è sfuggito. Prima di decidere cose così

importanti, dovrebbe avere lui, che è stato un Avvocato e risulta ancora iscritto all'Ordine di Firenze, seppur sospeso per la carica, dovrebbe essere lui innanzitutto il primo ad interloquire con i Magistrati e con gli Avvocati! Con i magistrati e non con una piccola parte della magistratura, perché se, poi, lui è figlio adottivo di un magistrato in particolare che per fortuna ha dismesso la carica rappresentativa che ha detenuto fino a poco tempo fa, è un problema solo suo. Viceversa da ciò che si dice, oltre che gli Avvocati anche i Magistrati hanno fatto rilevare che la gran parte dei tempi di prescrizione decorrono nel periodo precedente al processo. Il fatto di dare disponibilità a trattare deve essere solo un passo successivo al ritiro dell'emendamento e su questo punto non dobbiamo transigere. Se lui pensa di trarre la giustificazione di questa irrealistica proposta rivoluzionaria sulla base di un contratto scritto tra due gruppi parlamentari commette un grosso errore metodologico! Questo è uno di quegli argomenti che eventualmente andrebbe portato in Parlamento, con tutte le rappresentanze politiche nel più ampio piano di riforma organica del processo penale! Un contratto privatistico, fatto da due forze politiche è solamente una bomba buttata all'interno di un mondo che invece andrebbe toccato con grandissima delicatezza! Non è possibile che un signore Avvocato, Ministro pro tempore, intervenga a gamba tesa in una materia complicatissima, difficile ed ai danni solamente dei cittadini e non di altri!

**PRESIDENTE:** Possiamo procedere all'indizione dell'Assemblea per il 20 novembre ore 12,00.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Se l'OCF delibera l'astensione, l'astensione è nazionale, si potrebbero invitare gli altri Ordini ad indire nelle proprie sedi l'Assemblea per la stessa giornata, perché l'idea è coinvolgere tutti gli Ordini e diventa un bel segnale.

**PRESIDENTE:** Questa sarebbe l'idea. Invitiamo a partecipare i vertici della magistratura e i rappresentanti delle forze politiche che vorranno intervenire.

Pertanto,

“Preso atto di quanto detto, il Consiglio, all'unanimità, delibera l'indizione dell'Assemblea straordinaria degli iscritti per il giorno 20 novembre 2018, ore 12,00, presso la Sala Auditorium o Arengario, con il seguente ordine del giorno:

1. Interventi del Governo in tema di prescrizione del reato. Iniziative da adottare.

Saranno invitati a partecipare i vertici della magistratura ed i rappresentanti delle forze politiche disponibili ad intervenire.

Sollecita le rappresentanze nazionali dell'Avvocatura, OCF e CNF, a proclamare l'astensione dalle udienze civili e penali per due ore, dalle 12,00 alle 14,00 del giorno 20 novembre 2018, al fine di consentire la più ampia partecipazione alle assemblee che dovranno tenersi, sul tema, in tutti i Fori d'Italia nonché a convocare gli Stati Generali dell'Avvocatura a Roma, per individuare le iniziative da adottare..

Si comunichi a Tutti gli Ordini di Italia, a OCF, CNF e Unione Camere Penali.”

Passerei al secondo argomento che riguarda questo esposto, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, nei confronti di alcuni fiduciari di assicurazione, addebitandogli un comportamento contrario alle norme deontologiche, a dire di questo esposto, perché avrebbero accettato condizioni di pagamento troppo basse. Fermo restando alcune risposte di colleghi coinvolti in questa vicenda e che troverete nel fascicolo, sono convinto che, anche alla luce della riflessione della volta scorsa, poi, mi direte se condividete questa impostazione o meno, indipendentemente che questo esposto sia anonimo, quindi a dire dei più, che non possa essere preso in considerazione credo che il comportamento addebitato sia assolutamente indifferente per il codice deontologico, cioè il Codice deontologico prevede dei comportamenti individuati con precisione, nei quali non si può fare rientrare il comportamento addebitato dagli autori ignoti di questo esposto; manifestatosi palesemente infondato questo presunto addebito nei confronti di questi colleghi, sarei dell'avviso, forse per alcuni versi forzando un po' la norma, di trasmetterlo agli atti del Consiglio e non trasmetterlo a nessun altro organismo, perché questa è una vicenda triste, anche un po' penosa, sulla quale andrebbe messa la parola fine. Sarei di questo avviso, se siete d'accordo vi pregherei di manifestarlo.

**CONSIGLIERE ROSSI:** Maurizio, sarei dell'avviso, anche se il risultato ci troverebbe concordi, di mandarlo agli atti, ma non perché nel merito non si evidenziano violazioni disciplinari; ciò perché noi non siamo affatto in grado di poter affermare che non si

ravvisano violazioni disciplinari; non possiamo farlo, perché si tratta di un esposto anonimo. Sulle conclusioni mi trovi d'accordo, non sulle motivazioni.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Nella premessa il Presidente diceva anche questo.

**PRESIDENTE:** Proprio per rafforzare la decisione del Consiglio, io sarei dell'avviso di trasmetterlo agli atti, ma non perché è anonimo, perché la volta scorsa abbiamo appreso che qualche esposto anonimo è stato trasmesso; quindi, non per questo, anche perché il Consiglio entri nel merito di questa cosa, perché è talmente sgradevole la segnalazione che richiede che il Consiglio prenda una posizione assumendosi una responsabilità. Coloro che sono i soggetti che hanno proposto questa segnalazione avranno tutta la possibilità di impugnare il nostro provvedimento, però almeno si manifesteranno all'esterno. È una posizione un po' forte rispetto ad un rilievo di natura formale, però direi di adottarla questa soluzione un po' forte, perché mi sembra congrua rispetto ai colleghi, compresi quelli deceduti, che sono stati coinvolti in una vicenda davvero triste.

**CONSIGLIERE NAPOLITANO:** Questo non è il momento di parlare di queste cose, perché è un attacco vile che viene fatto da qualcuno che non si firma. Il Consiglio è un'istituzione che non deve assolutamente cedere il passo a questi attacchi. Il Consiglio dell'Ordine in questo momento non può cedere assolutamente nemmeno a mettere agli atti una cosa non firmata, il cui responsabile non è una persona da considerare. Se cediamo a questa tentazione, domani mattina ne arriveranno almeno cento esposti anonimi contro chicchessia! Oggi il Consiglio dell'Ordine non deve assolutamente mettere agli atti e discutere su questa rincreosissima e penosissima discussione! Questi colleghi sono stati attaccati da una persona che non si firma e, quindi, non ha nessun tipo di responsabilità nel mettere il suo nome e cognome contro un qualcosa che probabilmente questi colleghi di questa compagnia di assicurazione non hanno nemmeno posto in essere.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Ma mettere agli atti significa appunto archiviare.

**CONSIGLIERE NAPOLITANO:** Conosco il significato di mettere agli atti, anche un foglio di carta anonimo l'abbiamo sempre cestinato! Per cestinato intendo che il Consiglio

dell'Ordine negli anni passati, e sono Consigliere da sei anni, ha "cestinato" tutti questi esposti anonimi.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Mettendoli agli atti!

**CONSIGLIERE NAPOLITANO:** Ho terminato l'intervento, grazie Consigliere Impradice per avermi interrotto!

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Sono d'accordo e ritengo che tutto il Consiglio sia d'accordo che il termine che usa il Consigliere Napolitano è un termine che può trovare accoglimento in seno al Consiglio solo se lo trasformiamo nel termine "mettiamolo agli atti".

**CONSIGLIERE NAPOLITANO:** Ringrazio il Consigliere Impradice per avermi ricordato come si fa il Consigliere, probabilmente forse lo so già, so perfettamente cosa significhi mettere agli atti un documento e so anche cosa significhi politicamente parlare per un'ora di una questione inaccettabile! Siamo il Consiglio dell'Ordine e dovremmo difendere i colleghi e non dovremmo cedere a questo tipo di atteggiamento da parte di una persona che non si è firmata!

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Tutto quello che dici non mi riguarda proprio! Politicamente e tutto il resto. Stiamo parlando della sorte che deve avere un atto anonimo, punto!

**CONSIGLIERE NAPOLITANO:** Già era stato messo agli atti la settimana precedente, non riesco a capire il motivo per il quale si debba ritornare per la seconda volta su questo argomento, e sottolineare che questo esposto anonimo, non firmato da nessuno sia cestinato! Il Consiglio dell'Ordine in questo momento ha cose molto più importanti da fare!

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Non sarebbe più corretto per te muovere un addebito lealmente e lecitamente e apertamente al Presidente? Fallo con il tuo stile, Consigliere Napolitano, senza questi panegirici!

**CONSIGLIERE NAPOLITANO:** Il mio stile, anche negli anni passati, è stato sempre quello di stare vicino alla classe! Negli anni passati quando arrivava qualcosa di anonimo, qualcuno qui dentro mi diceva che veniva immediatamente cestinato, il ché significava

metterlo agli atti e non parlarne assolutamente e non un'ora l'altra volta e almeno venticinque minuti stasera! Questo significa cestinare qualcosa. Grazie.

**CONSIGLIERE SORGE:** Voglio ragionare insieme a voi. La questione giuridica è che lì ci sono delle parole calunniose nei confronti di alcuni Avvocati da parte di ignoti e, secondo me, bisogna stabilire il principio che la calunnia, la diffamazione anonima non ha dignità di esistere sotto nessun livello.

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Pensi che il Consiglio non l'abbia avuto questo principio negli ultimi dodici anni?!

**CONSIGLIERE SORGE:** Dobbiamo riprendere quella prassi, allora!

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Dimmi quando è stata interrotta!

**CONSIGLIERE SORGE:** Allora, scusa, continuiamo quella prassi. L'esposto anonimo non ha dignità neanche di essere chiamato "esposto", deve finire dove è iniziato. Il problema va capovolto, il problema è sapere se il Consiglio dell'Ordine intende tutelare degli Avvocati diffamati e calunniati da quell'esposto!

**PRESIDENTE:** Rilevi una calunnia in quell'esposto? Se è così, ti diamo mandato per fare una denuncia! Qualcuno già ha proposto la denuncia contro ignoti. Sto chiedendo al Consiglio di non adottare un provvedimento formalistico, cioè basato sulla pur sostanziale mancanza paternità di questo documento, ma in qualche modo di entrare nel merito e non ritenerlo meritevole di trasmissione. È un provvedimento forte, che chi non è d'accordo lo impugnerà.

**CONSIGLIERE CRICRÌ:** La mia posizione l'avevo anticipata nella seduta scorsa, in qualche modo, quindi, il Consiglio la conosce, quindi non ci ritorno sopra. Reputo che si possa e si debba in questa circostanza archiviare e mettere agli atti questo pseudo esposto e farlo sulla base di due ragioni sostanziali, la prima perché gli esposti anonimi non possono essere valutati, perché non vi è la paternità di chi lo propone e, quindi, sulla base di questo principio che il Vice Presidente Impradice ci ricorda essere stato da sempre patrimonio del Consiglio di disciplina e dei Consigli precedenti, e in secondo luogo perché, come diceva il Presidente, non contiene di fatto nessuna notizia di illecito. Questa non sarebbe affatto una forzatura della norma, perché se un anonimo o un soggetto che si

identifica scrive che a Lucio Cricrì piacciono i cioccolatini e chiede che questa cosa sia trasmessa al Consiglio di Disciplina, il Consiglio dell'Ordine può, senza nessuna forzatura della norma, ritenere che l'esposto sia privo di valenza disciplinare, perché non si addebitano comportamenti di rilievi disciplinari. Quindi non si forza niente nell'attribuirsi un potere di autocestinazione.

**PRESIDENTE:** Non usare anche tu il fatto "cestinare i documenti", perché diventa imbarazzante..

**CONSIGLIERE CRICRÌ:** E' una deformazione professionale, quando un pubblico Ministero riceve una "non notizia di reato o una notizia di non reato" non deve necessariamente iscrivere il procedimento nel registro, perché esiste un potere riconosciuto, la cosiddetta cestinazione, che è proprio quello che questo Consiglio deve utilizzare, che sarebbe trasmettere agli atti..

**PRESIDENTE:** Siamo tutti d'accordo sulla cosa che ci siamo già detti, l'unica cosa che vi segnalo è che la volta scorsa dalle dichiarazioni del Consigliere Tesoriere è emersa l'esistenza di comportamenti diversi rispetto a questi.

**CONSIGLIERE ROSSI:** Era un altro Consiglio.

**PRESIDENTE:** Non ero io il Presidente, ma, come vedi, sto cercando di tutelare proprio il Consiglio!

**CONSIGLIERE ROSSI:** Ma non è questo; però se c'è stato un diverso orientamento, ci sarà un verbale che lo accerterà.

**CONSIGLIERE SORGE:** Lo dissi io nella scorsa seduta, a pag. 10 *"Ritengo che tutti gli esposti anonimi debbano non essere esaminati e cestinati come prescrive il Codice di Procedura Penale"*

**VICE PRESIDENTE IMPRADICE:** Il problema non era collegato all'esposto anonimo e, quindi, non è che da quello scaturì il procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto, il procedimento disciplinare, probabilmente, prese vigore dallo strepitus fori e dal fatto del tutto notorio che venne cristallizzato in uno scritto anonimo; di talché non era lo scritto anonimo che generò il procedimento disciplinare, ma fu il fatto storico conosciuto da tutti i dieci mila Avvocati! Non ero io titolare della disciplina, ma ti parlo per onore del vero!

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Volevo ricordare a chi parla di cestinare che il protocollo informatizzato che utilizziamo ha un responsabile del servizio per la tenuta del protocollo, il quale risponde con sanzioni di ordine civile e anche di natura penale. Quindi, mai questo responsabile potrebbe utilizzare il gergo che ha utilizzato il Consigliere Napolitano e, quindi, cestinare ciò che viene protocollato. La volta scorsa mi fu chiesto come era arrivato quel documento, ed ora vi rispondo: è arrivato a mezzo posta ordinaria. Una volta protocollato, ed ogni documento viene protocollato, il protocollo esiste ed il documento non può essere assolutamente cestinato. Non so cosa accadesse prima che diventassi Segretario e se accadesse ciò che ho sentito. Dopo il protocollo, il Consigliere Segretario lo smista e lo porta all'attenzione del Consiglio e il Consiglio decide cosa fare. Quanto al caso specifico, l'art. 11 del procedimento disciplinare dice: "il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente".....ma in questo caso, siccome mi sembra che da quell'esposto / denuncia o comunque notizia non ci siano azioni e valutazioni disciplinari da valutare, non si deve dare notizia a nessuno, ed il documento va agli atti, che non è cestinare. Cioè abbiamo deciso che questo documento anonimo non ha seguito! Quando e se qualcuno chiederà quel documento che fine abbia fatto, noi potremo rispondere che è stato messo agli atti. Rispetto al Presidente dico che non c'è nessuna forzatura se il Consiglio ritiene che non ci siano fatti suscettibili di valutazioni disciplinari e peraltro provenga da fonte anonima. Altra cosa, invece, è l'esposto anonimo, perché è una cosa sulla quale dovremo riflettere con calma quando ci capiterà l'occasione in cui ci sono fatti valutati disciplinarmente, perché ha detto bene Impradice, l'altra volta non è stato aperto procedimento disciplinare perché c'era un esposto anonimo, ma per lo stepitus fori. Quanto al merito, non mi sottraggo ad affermare che a mio parere nulla vieta ad un Avvocato di concordare con una parte, negoziando una serie di cose ed accettare un onorario più basso. Dipende da troppi fattori come ad esempio la quasi esclusività, il numero di incarichi minimi, il valore. Noi dobbiamo valutare questi aspetti ma in una sede diversa che è puramente politica. Dice il Presidente: non ci sono fatti suscettibili di valutazione disciplinare e, quindi, va trasmesso agli atti. Quella parte, nel verbale pubblico

verrà omissata sicuramente ma se qualcuno dei colleghi interessati e notiziati della vicenda chiederanno quella parte del verbale e ne avranno interesse, non avremo difficoltà a consegnare anche la parte omissata del verbale. Siamo nella massima trasparenza e chiarezza. Nessuna cestinazione ma il documento va agli atti.

**CONSIGLIERE SORGE:** Il sinonimo più convergente è che il Consiglio non prende in esame.

**PRESIDENTE:** No, ma, invece, il Consiglio prende in esame.

**CONSIGLIERE FROJO:** Il Consiglio fa una valutazione anonima ai fini della decisione.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio, non emergendo alcuna valutazione di rilevanza disciplinare e pervenendo l'esposto da fonte anonima, delibera la trasmissione agli atti del Prot. 11946/2018.

Prot. 11943/2018: (Consiglio Giudiziario – Esame sentenza n. 2407/2017): Si trasmette al Consiglio Giudiziario.

Prot. 11936/2018: (Richiesta patrocinio morale mostra fotografica “Napoli svelata 4.0”):

Prot. 11859/2018: (Designazione del Procuratore aggiunto dott. Giuseppe Borrelli quale vicario del Procuratore della Repubblica): Si prende atto.

Prot. 12036: (Maddaluna ricorso TAR Campania) e Prot. 10235/2018: Baker ricorso TAR Campania): In relazione ai ricorsi al Tar, per cui abbiamo designato l'Avvocato Biamonte, ne sono pervenuti altri due, uno sempre di Baker, un altro della dottoressa Maddaluna. Si riconferma l'Avvocato Biamonte, autorizzando il Presidente alla firma.

Prot. 11846/2018: (Iniziativa in ricordo del compianto Avvocato Ferdinando Cerbone):

Prot. 11845/2018: (Esposto nei confronti di Avvocati):

Prot. 11823/2018: (recupero crediti professionali – esenzione copie concesse ai difensori d'ufficio):

Prot. 11701/2018: (Richiesta di reintegra nella Commissione Privacy & Security):

Prot. 11639/2018: (Offerta realizzazione Corsi di aggiornamento per mediatori):

Prot. 11538/2018: (Contributo positivo disegno legge Pillon – Commissioni famiglia e minori):

Prot. 8987/2018: (Richiesta di collocamento del busto dell'Avv. Renato Pecoraro):

La parola al Consigliere Segretario per le sue comunicazioni.

**CAPO 2 -Comunicazioni Consigliere Segretario E Consigliere Tesoriere-**

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Abbiamo due riserve da sciogliere. La questione è simile a quelle affrontate sull'applicazione dell'art. 73.

Dopo ampia discussione, il Consiglio

*“In relazione alla istanza presentata dalla Dottoressa Alessandra Sasso (prot. 8057/18), la richiedente non ha fornito prova dell'avvenuta certificazione del semestre di pratica svolta che, peraltro, alla data del 29.6.2018 nemmeno poteva ritenersi completato perché ella risultava iscritta solo dall'8.5.2018.*

*Tale necessario presupposto già da solo è sufficiente a motivare il rigetto dell'istanza presentata.*

*Conclusivamente, dalle risultanze delle risultanze documentali, anche ai sensi dell'art. 27 del regolamento della pratica, la richiesta va rigettata.*

*Si notifici all'istante con avviso che, ai sensi dell'art. 17, co. 7 della L. 247/2012, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro venti giorni dalla data della notificazione.”*

---

*“In relazione alla istanza presentata dal Dottor Andrea Mucciariello (prot. 11456/18) si premette*

- **che** il D.L. 69/2013 - Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari), e successive modifiche nei commi sotto indicati statuisce quanto segue:

A. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un

periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.

B. 5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

C. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

D. 11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio. 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio).

E. 13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale;

- **Che** il DM 17.3.2016 n. 58 negli articoli sotto indicati statuisce quanto segue:

1. Art. 3 I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, elaborano d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato;

2. Art. 8 n. 8 L'attività di praticantato non può essere svolta presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale;

3. Art. 8 n. 13. Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma 12, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui all'articolo 3. La relazione corredata con la predetta attestazione

e' trasmessa a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale e' iscritto il praticante avvocato;

- a) **che** il regolamento per la disciplina della pratica forense approvato con delibera consiliare all'art. 6 prevede che lo svolgimento della pratica è documentato nel libretto di pratica nel quale dovranno essere indicate tutte le attività svolte che deve essere presentato presso l'Ordine alla scadenza di ogni semestre;
- b) che il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni;
- c) che il regolamento statuisce che alla fine dei primi dodici mesi di pratica deve essere depositata presso il Consiglio una relazione illustrativa su tutte le attività svolte ed alla fine del secondo anno di pratica (dal 17.3.2016 da intendersi diciotto mesi ex art.1, secondo comma D. M. 17.3.2016 ), unitamente al libretto, una relazione nella quale siano descritti casi di particolare importanza alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nei nei diciotto mesi;
- d) che l'istanza di consegna del certificato di compiuta pratica può essere rilasciato solo in ottemperanza alla sussistenza dei suddetti requisiti.
- e) Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale

Si premette ancora che il D.L. 69/2013 - Art. 73 si rivolge in primis ai laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e solo ai numeri 3, 5 bis, 7, 10, 12 e 13 (per ciò che qui interessa) fa riferimento ai tirocinanti per l'accesso alla professione specificando gli obblighi e le modalità di istituzione dello stage "art. 5-bis. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati", art. 7" Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge", precisando al numero 13 che "l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo **è valutato** per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale", nel mentre si evidenzia che al numero 11 la norma precisa che" lo stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso

*l'Avvocatura dello Stato” differenziando nettamente le ipotesi rispetto al percorso per ottenere il certificato di compiuta pratica.*

*Si precisa, infine, che il regolamento della pratica forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, al cui rispetto è obbligato qualsiasi praticante dal omento della sua iscrizione, precisa il periodo di pratica che deve essere osservato e che è di diciotto mesi, siano essi svolti contestualmente, preventivamente o successivamente al percorso ex art. 73 D.L. 69/2013, senza alcuna subordinazione tra il cd. stage ed il periodo di pratica tradizionale nel cui computo potrà essere valutato il periodo di un anno, ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale (art. 73, n. 13) .*

*Ciò anche in considerazione della sussistenza e nel rispetto dell'art. 73 n. 5 bis laddove sia stato ottemperato il principio normativo secondo il quale l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati .*

*Nel caso di cui ci occupa, dall'esame del libretto di pratica del richiedente tutte le norme citate non risultano rispettate, sia in ordine al controllo del libretto di pratica per la presenza della medesima ad attività svolte innanzi al medesimo ufficio giudiziario dove ella ha svolto lo stage che vizia l'attestazione, sia al periodo di diciotto mesi previsto dalla norma e dal regolamento, sia alla mancanza – nel distretto della Corte di Appello di Napoli di un accordo tra gli Uffici presso i quali la richiedente ha svolto lo stage la cui attività di formazione dello stage non è affatto condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Napoli che in tal modo si renderebbe mera destinataria di un'attività di formazione alla quale è estranea completamente in contrasto con la norma innanzi citata.*

*Conclusivamente, dalle risultanze del libretto della pratica e dalla documentazione prodotta, anche ai sensi dell'art. 27 del regolamento della pratica, la richiesta del dottor Andrea Mucciariello va rigettata.*

*Si notifichi all'istante con avviso che, ai sensi dell'art. 17, co. 7 della L. 247/2012, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro venti giorni dalla data della notificazione.”*

Ci sono poi, dei provvedimenti pervenuti dal Consiglio distrettuale di disciplina, che sono agli atti.

Prot. 11924/2018: richiamo verbale **Omissis..** n. 353/16 RR

Prot. 11925/2018: comunicazione approvazione capo di incolpazione n. 359/2016 RR

Prot. 11926/2018: comunicazione approvazione capo di incolpazione n. 33/2016 RR

Sono da sciogliere alcune riserve di iscrizione in Albo Ordinario:

Avv. Luca Luciani

Avv. Alessandro Cai

Avv. Ernesto Manzo

“Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, a maggioranza, sciogliendo la riserva del 9 ottobre 2018 in ordine all’istanza formulata dall’ Abogado Alessandro Cai così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”.

La verifica del requisito della condotta irreprensibile, già specchiatissima e illibata (art. 17 della legge n. 247 del 2012, già art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), è imprescindibile al momento della richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro: in quella sede, ove il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana; sorge, dunque, l’obbligo, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità ([Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Baffa\), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 225](#)).

In tema di iscrizione all’albo, infatti, le condotte che rilevano, ai fini della verifica del requisito di onorabilità, sono soltanto quelle, anche attinenti alla dimensione privata o diverse da quelle aventi rilievo penale ed accertate in sede penale, aventi rilievo e incidenza rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto espletamento della professione. Conseguentemente, devono essere valutate le ostative condotte che, per la loro natura o per la sistematicità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta

assume rilievo) sull'affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti evidenzia inequivocabilmente che il richiedente abbia in molte occasioni abusato del titolo di "Avvocato" e ciò sia negli atti difensivi che nella carta intestata, finanche pubblicizzando falsamente su targhe e nella corrispondenza di essere un "Avvocato". Tali condotte sono state confermate dal medesimo richiedente. Come già evidenziato dalla Suprema Corte, l'**iscrizione all'albo** è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione e il richiamato art. 348 del codice penale è, pertanto, "*norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo*" (si veda sul punto Cass. Pen. Sez. VI, sent. 27449/2011). Attualmente, nel sistema di norme che richiedono l'iscrizione all'albo ai fini dell'esercizio della professione si annovera: – l'**art. 2229 del codice civile**, a norma del quale la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi; – l'**art. 1 R.D.L. 1578/1933** (legge professionale), laddove è stabilito che nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale; – l'**art. 2 L 247/2012** (nuova disciplina della professione forense) nel cui comma 3 si afferma che l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato, mentre al comma 7 è previsto che l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. La ratio di tali previsioni, è finalizzata, da un lato, a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, finalità protetta dall'art. 97 Cost., dall'altro, a salvaguardare l'interesse dei cittadini ad ottenere prestazioni altamente qualificate. In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione

speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia. Durante il periodo di iscrizione nell'albo speciale, è, però, obbligatorio utilizzare e rendere visibile ai terzi lo status di Avvocato Stabilito, evitando dannose confusioni nei confronti di chiunque venga a contatto con l'iscritto nell'albo speciale. L'iscrizione è, peraltro, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 ed in sede di iscrizione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può opporre la mancanza del requisito della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, allorquando essa possa essere qualificata come abuso del diritto. Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse. Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero, di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegue la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa. La documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Alessandro Cai abbia violato la normativa ex Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96 e che, pertanto, il comportamento del richiedente appare deontologicamente rilevante e da valutare da parte dell'organismo di disciplina,

La spendita del titolo di avvocato, infatti, senza la preventiva iscrizione all'Albo professionale, concretizza per la Suprema Corte di Cassazione una precisa fattispecie di

reato.

Per la Suprema Corte, infatti, ai fini del perfezionamento del reato non è necessaria la spendita del nome davanti a giudici o ad altri pubblici ufficiali: l'esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti senza comparire in udienza come avvocato.

A quanto premesso, si deve anche aggiungere che l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnola, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché la sostanziale assenza di qualsivoglia documentata attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la documentata circostanza di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentirebbero l'iscrizione.

Nel caso di specie, peraltro, il richiedente non ha dimostrato di aver rispettato la normativa ed in particolare l' 6 del D.Lgs 96/2001 che obbliga l'avvocato stabilito a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva. Tale requisito è completamente assente nel fascicolo del richiedente, né questi ne ha provato l'osservanza e l'adempimento. Sul punto, la normativa è chiara e prevede un obbligo che nel caso di specie non è stato soddisfatto.

Nonostante ciò, fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto

attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative anche se la documentazione prodotta ad integrazione evidenzia che il comportamento del richiedente appare deontologicamente rilevante e da valutare da parte dell'organismo di disciplina, previa comunicazione di chiarimenti da richiedere all'Abogado Alessandro Cai.

**P.Q.M.**

Iscrive l'Abogado Alessandro Cai nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

**Omissis..**

**PRESIDENTE:** Il Consiglio, in relazione all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Alessandro Cai, sentita la relazione del Consigliere Segretario, dispone l'integrazione e conseguentemente l'iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli. **Omissis..**

---

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario e la sua proposta, a maggioranza, sciogliendo la riserva del 2 ottobre 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Ernesto Manzo così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile".

La verifica del requisito della condotta irreprensibile, già specchiatissima e illibata (art. 17 della legge n. 247 del 2012, già art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), è imprescindibile al momento della richiesta di iscrizione all'albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro: in quella

sede, ove il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana; sorge, dunque, l'obbligo, per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità ([Consiglio Nazionale Forense \(pres. Mascherin, rel. Baffa\), sentenza del 22 dicembre 2017, n. 225](#)).

In tema di iscrizione all'albo, infatti, le condotte che rilevano, ai fini della verifica del requisito di onorabilità, sono soltanto quelle, anche attinenti alla dimensione privata o diverse da quelle aventi rilievo penale ed accertate in sede penale, aventi rilievo e incidenza rispetto all'affidabilità del soggetto per il corretto espletamento della professione. Conseguentemente, devono essere valutate le ostative condotte che, per la loro natura o per la sistematicità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull'affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività.

Nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti evidenzia inequivocabilmente che il richiedente abbia in molte occasioni abusato del titolo di "Avvocato" e ciò sia negli atti difensivi che nella carta intestata, finanche pubblicizzando falsamente su targhe e nella corrispondenza di essere un "Avvocato".

Tali condotte sono state confermate dal medesimo richiedente.

Come già evidenziato dalla Suprema Corte, l'**iscrizione all'albo** è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l'esercizio della professione e il richiamato art. 348 del codice penale è, pertanto, "*norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l'iscrizione in uno specifico albo*" (si veda sul punto Cass. Pen. Sez. VI, sent. 27449/2011).

Attualmente, nel sistema di norme che richiedono l'iscrizione all'albo ai fini dell'esercizio della professione si annovera: – **l'art. 2229 del codice civile**, a norma del quale la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi; – **l'art. 1 R.D.L. 1578/1933** (legge professionale), laddove è stabilito che nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale; – **l'art. 2 L 247/2012** (nuova disciplina della professione forense) nel cui comma 3 si afferma che l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato, mentre al comma 7 è previsto che l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato. La ratio di tali previsioni, è finalizzata, da un lato, a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, finalità protetta dall'art. 97 Cost., dall'altro, a salvaguardare l'interesse dei cittadini ad ottenere prestazioni altamente qualificate.

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

Durante il periodo di iscrizione nell'albo speciale, è, però, obbligatorio utilizzare e rendere visibile ai terzi lo status di Avvocato Stabilito, evitando dannose confusioni nei confronti di chiunque venga a contatto con l'iscritto nell'albo speciale.

L'iscrizione è, peraltro, subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 ed in sede di iscrizione il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può opporre la mancanza del requisito della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247

del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, allorquando essa possa essere qualificata come abuso del diritto.

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell’Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un’elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l’ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell’Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero, di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

La documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l’Abogado Ernesto Manzo abbia violato sistematicamente la normativa ex Decreto Legislativo 2-2-2001 n. 96 e che, pertanto, il comportamento del richiedente appare deontologicamente rilevante e da valutare da parte dell’organismo di disciplina.

La spendita del titolo di avvocato, infatti, senza la preventiva iscrizione **all’Albo professionale**, concretizza per la Suprema Corte di Cassazione una precisa fattispecie di reato.

Per la Suprema Corte, infatti, ai fini del perfezionamento del reato non è necessaria la

spendita del nome davanti a giudici o ad altri pubblici ufficiali: l'esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti senza comparire in udienza come avvocato.

A quanto premesso, si deve anche aggiungere che l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnola, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché la sostanziale assenza di qualsivoglia documentata attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la documentata circostanza di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentirebbero l'iscrizione.

Nel caso di specie, peraltro, il richiedente non ha dimostrato di aver rispettato la normativa ed in particolare l' 6 del D.Lgs 96/2001 che obbliga l'avvocato stabilito a presentare annualmente al Consiglio dell'ordine un attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva. Tale requisito è completamente assente nel fascicolo del richiedente, né questi ne ha provato l'osservanza e l'adempimento. Sul punto, la normativa è chiara e prevede un obbligo che nel caso di specie non è stato soddisfatto.

Nonostante ciò, fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato,

ulteriori ragioni ostative anche se la documentazione prodotta ad integrazione evidenzia che il comportamento del richiedente appare deontologicamente rilevante e da valutare da parte dell'organismo di disciplina, previa comunicazione di chiarimenti da richiedere all'Abogado Ernesto Manzo.

**P.Q.M.**

Iscrive l'Abogado Ernesto Manzo nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

**Omissis..**

**PRESIDENTE:** Il Consiglio, in relazione all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Ernesto Manzo, sentita la relazione del Consigliere Segretario, dispone l'integrazione e conseguentemente l'iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati di Napoli. **Omissis..**

---

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:**

Il Consiglio

Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere Segretario, a maggioranza e sciogliendo la riserva del 2 ottobre 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Luca Luciani:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

a) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile". Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare

se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto".

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato). Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006. Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato .... La sua iscrizione

al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624). Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione.

La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Espanola, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre

2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Ciò premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare

ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da qualificarsi come abuso del diritto ed assenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione; Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;

- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;

- che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'abo spagnolo;

- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sussista l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Luca Luciani nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

**PRESIDENTE:** Il Consiglio sciogliendo la riserva del 2 ottobre 2018 relativa all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Luca Luciani, in accoglimento della stessa dispone l'iscrizione in albo ordinario.

## **CAPO 5 Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;**

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** Ho un'ultima comunicazione, che però mi riservo di dettagliarvi la prossima volta. L'ufficio di segreteria ha completato tutta la integrazione della documentazione e del software necessario per il GDPR dell'Ordine di Napoli. Mi è stata consegnata la relazione dalla quale risulta la completezza dei lavori. Chiedo al Presidente di fissare all'ordine del giorno l'eventuale nomina del nuovo DPO, che fino ad oggi è stato svolto da un dipendente del Consiglio, ma la Commissione Privacy ci ha indicato che è meglio distinguere le posizioni tra i dipendenti del Consiglio e i responsabili della tutela dei dati e della riservatezza.

Un'ultima comunicazione, la volta scorsa il Consigliere Tesoriere, che era assente, mi aveva fatto pervenire una sua comunicazione da portare in Consiglio. Bisognerebbe rinnovare la delibera di affidamento della riscossione delle quote associative a Banca Prossima che è in scadenza. Nei contenuti è la stessa convenzione dell'anno scorso.

**CONSIGLIERE SORGE:** Andava messo all'ordine del giorno.

**CONSIGLIERE SEGRETARIO:** No, va deliberato tra le comunicazioni del Tesoriere. L'altra volta lo mettemmo all'ordine del giorno perché interrompevamo i rapporti con Equitalia ed affidavamo il servizio a Banca Prossima.

**CONSIGLIERE SORGE:** Se vogliamo esercitare il nostro potere di controllo, dovremmo vedere il rendiconto, come è andata, i miglioramenti e i peggioramenti.

**PRESIDENTE:** Su richiesta del Consigliere Sorge la discussione viene rinviata alla prossima seduta.

### **Il Consigliere Fiore si allontana dall'Aula.**

**PRESIDENTE:** La parola al Consigliere Cavalli.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Alla scorsa seduta avevamo deliberato alcune modifiche da suggerire rispetto al protocollo sulla sospensione del procedimento con messa alla prova trasmessoci dalla Presidenza del Tribunale. A seguito della telefonata del Dott. Civolani della Presidenza del Tribunale al Consigliere segretario finalizzata a sapere se ci fossero osservazioni da parte del Consiglio, diversamente avrebbero provveduto sic e simpliciter

alla fissazione della data per la sottoscrizione dello stesso, ho anticipato a mezzo e-mail le modifiche proposte e deliberate, precisando che comunicazione ufficiale sarebbe pervenuta solo dopo l'approvazione del verbale. Non ho avuto risposta alla mia e-mail ma comunque ritengo che debba essere trasmessa la delibera consiliare.

Qualche seduta fa abbiamo affrontato il tema del deposito delle querele, per le quali il Procuratore Capo ci aveva chiesto nell'ottica di una proficua collaborazione l'allegazione del dischetto con il documento in formato PDF e tutti gli allegati. Il Dott. Fragliasso ha indetto una riunione sul punto per domani alle 11 nel suo ufficio.

Con riferimento alla informatizzazione del processo penale mi è stato trasmesso in qualità di delegata al settore penale un documento, che attiene per lo più a problemi tecnici interni relativi alla privacy, ma che opportuna conoscenza metto agli atti a disposizione dei consiglieri.

Per quanto riguarda l'osservatorio TIAP, come deliberato, ho mandato subito dopo la approvazione del verbale una comunicazione alla commissione di diritto processuale penale al fine di farci coadiuvare nel progetto. Ieri ho avuto indicazione della disponibilità del coordinatore per il giorno 14 novembre ed ho provveduto nell'immediato a darne comunicazione a tutti i componenti.

**CONSIGLIERE VALENTINO:** Presidente, volevo sapere se ci sono novità rispetto ai colleghi che hanno subito provvedimenti cautelari.

**PRESIDENTE:** A stamattina no, non ci sono comunicazioni ufficiali.

**CONSIGLIERE INTONTI:** Presidente, sarebbe opportuno dare un'indicazione.

**PRESIDENTE:** In questo momento non siamo in grado, stanno facendo il riesame tutti quanti.

**CONSIGLIERE CAVALLI:** Presidente, l'11 o il 12 novembre scade il termine per presentare la domanda per l'esame di Avvocato, avevo parlato con i Consiglieri Mensitieri e Zanchini e ci chiedevamo nel momento in cui viene firmato il libretto per la finita pratica in una data posteriore rispetto alla seduta di oggi?

**PRESIDENTE:** Come di consueto, convocheremo una seduta di Consiglio straordinaria alla chiusura dello sportello per deliberare nel merito.

### **CAPO 3. Approvazione del verbale della seduta del 30/10/2018:**

**PRESIDENTE:** Il verbale è approvato con le modifiche e le integrazioni consegnate al Consigliere Segretario.

**CAPO 4. Ordinaria amministrazione:** iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

L'ordinaria amministrazione è approvata all'unanimità.

### **Eventi Formativi**

**Prot. 12116/2018:** Coa Napoli – “I riti speciali nella Giustizia Amministrativa E Contabile-Tar Campania” - 19/11/2018: n. 2 crediti;

**Prot. 12107/2018:** Integrazione al Prot. 11260/2018: AGI sez. Campania – “Quadri e vice dirigenti nel pubblico impiego nelle prospettive di una riforma” – 09/11/2018: sospeso per mancanza requisiti nella seduta del 23 ottobre: n. 3 crediti;

**Prot. 12092/2018:** COA Napoli e Commissione di Diritto internazionale – “L'Arbitrato internazionale: criticità attuative e prospettive. Le esperienze europee a confronto” – 23 novembre 2018: n. 3 crediti;

**Prot. 12040/2018:** Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Pisacane d'intesa con il Comune di Napoli – “La rivoluzione napoletana del 1799, Carlo Pisacane e la città di Napoli, benemerita del Risorgimento nazionale” – 24/11/2018: sospeso per assenza di richiesta intervento istituzionale. Richiesta patrocinio da discutere.

**Prot. 11983/2018:** Ass. Bon't worry Ingo” – convegno sul tema “Giustizia di genere e Trattato di Istanbul: le ragioni di un difficile rapporto” – 27 novembre 2018 – richiesta patrocinio morale e attribuzione crediti: n. 3 crediti – patrocinio da discutere e deliberare;

**Prot. 11929/2018:** Università degli Studi di Napoli Parthenope – “La tutela amministrativa del diritto di autore” – 19 novembre 2018: n. 3 crediti;

**Prot. 11849/2018:** Ass. Avv. Enrico De Nicola – “Deontologia Forense” – 13 novembre 2018: n. 3 crediti;

**Prot. 11716/2018:** Integrazione al Prot. 9840/2018: A.Gra.Gi – Inserimento piano formativo per secondo corso grafo patologia criminalistica e peritali 2018/19 della scuola forense di grafologia di Napoli – 2018/2019 – **nella seduta del 18 settembre:** POF già chiuso; **sospeso nella seduta del 9 ottobre 2018** in attesa di programma dettagliato; precisare se è a pagamento e nel caso a favore di chi: sospeso – verificare disponibilità Sala Metafora: sospeso nella seduta del 30 ottobre per mancanza Aula: Dopo verifica dell'aula n. 3 crediti a giornata.

### **ISCRIZIONE AVVOCATO**

- 1 Ciampa Anna Maria, 23/05/1988, Napoli (Na)
- 2 Di Gennaro Adriana, 28/10/1990, Napoli (Na)
- 3 Di Gennaro Valeria, 20/11/1986, Napoli (Na)
- 4 Galli Elena, 24/10/1980, Napoli (Na)
- 5 Muzzica Melania, 29/04/1980, Napoli (Na)
- 6 Saggiomo Andrea, 10/09/1985, Napoli (Na)

### **ISCRIZIONE REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI ALLA SOSTITUZIONE IN**

#### **UDIENZA**

1. Dott. Ambrosanio Gennaro
2. Dott. Amiranda Andrea
3. Dott. Arcopinto Davide
4. Dott. Aruta Ida
5. Dott. Botti Fabrizio
6. Dott. Bozza Silvia
7. Dott. Cirillo Marianna
8. Dott. Coppola Rosa
9. Dott. D'alise Matilde
10. Dott. D'angelo Mattia
11. Dott. D'antonio Ilaria
12. Dott. D'antonio Luigi
13. Dott. De Luca Giovanni
14. Dott. De Lucia Francesca

- 15.Dott. De Maio Michele
- 16.Dott. Di Giovanni Carmela
- 17.Dott. Esposito Aniello
- 18.Dott. Esposito Claudio (03/06/1991)
- 19.Dott. Esposito Alessandra (08/05/1991)
- 20.Dott. Flajani Alessandra
- 21.Dott. Improta Paola
- 22.Dott. Izzo Vincenzo
- 23.Dott. Laezza Santa
- 24.Dott. Maione Mariachiara
- 25.Dott. Malfi Benedetta
- 26.Dott. Marasco Gabriele
- 27.Dott. Mercadante Valentina
- 28.Dott. Migliardi Michele
- 29.Dott. Monaco Marta
- 30.Dott. Montella Pierluigi
- 31.Dott. Muro Sara
- 32.Dott. Orzetti Oriana
- 33.Dott. Palazzi Dario
- 34.Dott. Palma Vincenza
- 35.Dott. Palma Antonio
- 36.Dott. Pellegrino Roberto Pierluca
- 37.Dott. Porcaro Lucia
- 38.Dott. Porciello Alfonso
- 39.Dott. Rodi Iolanda
- 40.Dott. Rosati Anna Chiara
- 41.Dott. Ruggiero Antonietta
- 42.Dott. Santone Alessandro
- 43.Dott. Strazzullo Maria Vittoria
- 44.Dott. Tello Rosanna
- 45.Dott. Truglio Teresa
- 46.Dott. Tumolillo Maria Fausta
- 47.Dott. Varone Teresa
- 48.Dott. Vosa Caterina
- 49.Dott. Zingarelli Umberto

### **ISCRIZIONE PRATICANTI**

1. Alfieri Valentina
2. Altamura Alessandro
3. Costa Mariarosaria
4. Esposito Mario Francesco (Per Trasferimento Da Santa Maria Capua Vetere)
5. Forino Salvatore
6. Fruttaldo Giandomenico Vito
7. Minotta Mario
8. Mirabella Paola

9. Porto Gaetano
10. Sannino Domenico

### **ISCRIZIONE AVVOCATO (Passaggio da altro albo)**

1 Lacatena Massimo, 22/03/1953, Napoli (Na)

### **CANCELLAZIONE AVVOCATO**

- 1 MEO ANDREINA, 13/04/1975, NAPOLI (NA) (A Domanda)
- 2 CERRETO ENRICO, 26/08/1955, CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) (Per Decesso)
- 3 FARACI ANNA, 15/05/1963, NAPOLI (NA) (Per Decesso)
- 4 GRILLO BRANCATI BRUNO, 26/01/1941, NAPOLI (NA) (Per Decesso)

### **CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE**

- 1 Barrotta Alberto, 13/10/1980, Napoli (Na)
- 2 Borruto Debora, 08/12/1977, Napoli (Na)
- 3 Capasso Antonietta, 04/07/1992, Napoli (Na)
- 4 Marino Viviana, 13/10/1975, Napoli (Na)
- 5 Masella Claudio, 20/07/1935, Napoli (Na)
- 6 Cristofaro Maria, 18/11/1987, Napoli (Na)
- 7 Orabona Mariano, 07/01/1980, Napoli (Na)

### **COMPIUTA PRATICA**

- 1 Annunziata Nunzia, 11/07/1991, Napoli (Na)
- 2 Arena Angela, 08/09/1986, Napoli (Na)
- 3 Capasso Immacolata, 15/03/1990, Mugnano Di Napoli (Na)
- 4 Capasso Pasquale, 07/10/1990, Napoli (Na)
- 5 Ciampa Marelisa, 01/10/1993, Napoli (Na)
- 6 Cristallini Elsa, 11/03/1974, Napoli (Na)
- 7 D'ambrosio Ciro, 08/02/1989, Massa Di Somma (Na)
- 8 De Blasio Martina, 22/10/1989, Napoli (Na)
- 9 De Martino Massimo, 20/09/1987, Napoli (Na)
- 10 Fiorentino Gerardo, 02/12/1985, Napoli (Na)
- 11 Ignorato Ugo, 29/07/1988, Torre Del Greco (Na)
- 12 Leone Antonella, 22/06/1987, Ischia (Na)
- 13 Liotto Chiara, 21/04/1993, Napoli (Na)
- 14 Mariano Adelaide, 04/02/1992, Napoli (Na)
- 15 Niola Germana, 03/03/1974, Catanzaro (Cz)
- 16 Nuzzo Tania, 26/10/1975, Napoli (Na)
- 17 Ottieri Stefania, 30/06/1989, Napoli (Na)
- 18 Palma Vincenza, 25/03/1993, Acerra (Na)
- 19 Prisco Althea, 10/10/1993, Napoli (Na)
- 20 Prisco Roberta, 25/10/1988, Napoli (Na)
- 21 Romano Giuseppe, 20/09/1990, Napoli (Na)
- 22 Sclafani Emanuele, 04/06/1988, Napoli (Na)
- 23 Tumolillo Maria Fausta, 30/11/1990, Napoli (Na)

- 24 Velotto Assia, 07/02/1989, Napoli (Na)  
 25 Di Micco Sara, 16/07/1986, Acerra (Na)  
 26 Attianese Annunziata, 14/01/1989, Nocera Inferiore (Sa)  
 27 Bandieramonte Alessia, 01/06/1990, Napoli (Na)  
 28 Borrelli Maria, 17/11/1985, Napoli (Na)  
 29 Ciarlone Daniela, 04/08/1989, Napoli (Na)  
 30 De Vincenzo Daniele, 20/04/1990, Napoli (Na)  
 31 Grumetto Ilaria, 01/04/1985, Napoli (Na)  
 32 Liotti Maria Paola, 01/05/1990, Napoli (Na)  
 33 Napolano Maria, 03/06/1991, Sarno (Sa)  
 34 Panico Carmine, 17/08/1990, Aversa (Ce)  
 35 Romano Maura, 23/11/1986, Napoli (Na)  
 36 Sirico Angela, 09/01/1991, Napoli (Na)  
 37 Stasi Carmine, 01/10/1984, Napoli (Na)

**ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO**

1 Lamberti Francesco, 18/08/1985, Napoli (Na)

**NULLAOSTA AVVOCATO**

1 Moio Luciana, 28/09/1974, Villaricca (Na)

**VARIAZIONI TABELLARI**

Prot. 11941/2018: Il Consiglio esprime parere favorevole;

**SOCIETÀ TRA AVVOCATI:**

art.4 bis L.247/2012 - esercizio della professione in forma societaria

SOCIETÀ TRA AVVOCATI SRL ARIA & PARTNERS SRL: prot. 10372/2018: si rinvia;

**ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Elenco	Cognomenome	Data Nascita	Citta'nascita	Descrizione Turno
Avvocato	Finizio Luca	08/12/1986	Napoli	Civile
Avvocato	Finizio Luca	08/12/1986	Napoli	Volontaria Giurisdizione

Avvocato	Grimaldi Paolo	20/12/1969	Napoli	Penale
Avvocato	Grimaldi Paolo	20/12/1969	Napoli	Amministrativo
Avvocato	Grimaldi Paolo	20/12/1969	Napoli	Civile
				Volontaria
Avvocato	Grimaldi Paolo	20/12/1969	Napoli	Giurisdizione
Avvocato	Pisacane Carmela	24/01/1981	Napoli	Amministrativo
Avvocato	Pisacane Carmela	24/01/1981	Napoli	Civile
				Volontaria
Avvocato	Pisacane Carmela	24/01/1981	Napoli	Giurisdizione
Avvocato	Santalucia Ida	21/11/1987	Cercola	Penale
Avvocato	Santalucia Ida	21/11/1987	Cercola	Amministrativo
Avvocato	Santalucia Ida	21/11/1987	Cercola	Civile
				Volontaria
Avvocato	Santalucia Ida	21/11/1987	Cercola	Giurisdizione
Avvocato	Terrano Giovanni	24/06/1984	Napoli	Amministrativo
Avvocato	Terrano Giovanni	24/06/1984	Napoli	Civile
Avvocato	Caterina ALBIZZI	30/10/1977	Ercolano	Civile
				Volontaria
Avvocato	Caterina ALBIZZI	30/10/1977	Ercolano	Giurisdizione
Avvocato	Caterina ALBIZZI	30/10/1977	Ercolano	Tributario

**ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI**

		Data		
Elenco	Cognomenome	Nascita	Citta'nascita	Descr. Spec.
Avvocato	Pelliccia Luisa	19/03/1970	Napoli	Napoli
Avvocato	Pelliccia Luisa	19/03/1970	Napoli	Napoli Nord

Avvocato	Pelliccia Luisa	19/03/1970	Napoli	Nola
Avvocato	Pelliccia Luisa	19/03/1970	Napoli	Torre Annunziata

**REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 6 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**Art. 20. Determinazione dei Crediti Formativi**

Avv. Claudio Magri prot.11744/18 art. 20 co.4 lett.f 10 cf

Avv. Claudio Marchese prot. 11533/18 art.20 co.3 lett.b 12 cf, art.20 co.3 lett.c 10 cf.art.20 co.3 lett.b 12 cf

Nominativo	Data Nascita	Causale	Nascita Figlio Patologia	Ultimo ///
------------	--------------	---------	--------------------------	------------

**Omissis..**

**ISCRIZIONE DALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"**

MICIELI Alessandro Napoli Viale A. Gramsc, 13 081 683534 333 6656977 MCLLSN86M11A494B

Aug

REINSERIMENTO DOPO DUE ANNI DALLA CANCELLAZIONE MINORI							
<b>BENVENUTO</b>	Mauro	Napoli	Via V. Mosca, 41	334 7914620	BNVMRA59C25F839D	Napoli	25/03/1959
<b>MAIETTA</b>	Marina	Napoli	Via V. Mosca, 41	339 2012251	MTTMRN62M62C361P	Cava de' Tirreni	22/08/1962

**- PARERI -**

N. 124/18 Omissis..

N. 174/18 Omissis..

**CAPO 6 Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;**

**CAPO 7. Ricognizione locali assegnati al Consiglio dell'Ordine nelle varie strutture giudiziarie – Rel. Cons. Segretario;**

**CAPO 8. - Contributi OCF: determinazioni;**

Si rinvia;

**CAPO 9. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;**

**CAPO 10. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;**

**CAPO 11. Varie ed eventuali;**

**PRESIDENTE:** Gli Avvocati Maurizio Zuccaro e Sergio Pisani chiedono di poter essere inseriti nella Commissione Diritto Penale.

Il Consiglio all'unanimità, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonimento, ammette quali componenti della **Commissione**

**Diritto Penale**

**Gli Avvocati**

**Maurizio Zuccaro e Sergio Pisani**

Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*Avv. Vincenzo Pecorella*

IL PRESIDENTE

*Avv. Maurizio Bianco*